



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO
TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Settore 1
Demanio Marittimo, Contratti di Fiume, di Lago e di Costa
U.d.P. 1.2 Demanio Marittimo Provincia di CS

COMUNE DI BONIFATI
UFFICIO TECNICO –
SETTORE URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO
urbanistica.bonifati@asmepec.it

e p.c.
PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
gestterritorio@pec.provincia.cs.it

AGENZIA DEL DEMANIO
FILIALE CALABRIA
dre_Calabria@pce.agenziademanio.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CETRARO
cp-cetraro@pec.mit.gov.it

Oggetto: *Piano Comunale di Spiaggia. Acquisizione dei pareri necessari all'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Bonifati.
Indizione Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge n.241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona.
Trasmissione parere.*

Con nota n.980 del 20.02.2020, acquista agli atti dipartimentali al prot. gen. SIAR n.81398 del 25.02.2020, il Comune in indirizzo ha trasmesso la comunicazione relativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi specificata in oggetto

Con successiva nota n.2172 del 29.04.2020, acquisita agli dipartimentali al prot. gen. SIAR n.150710 del 04.05.2020, il Comune in indirizzo in qualità di Autorità Procedente della redazione del Piano Comunale Spiaggia (PCS) dell'arenile del Comune di Bonifati, ha trasmesso la comunicazione relativa all'avvio delle consultazioni per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art.22 del Regolamento Regionale del 04.08.08 n. 3 e ss.mm.ii., con l'indicazione dell'indirizzo url dal quale scaricare la documentazione tecnica che compone l'esaminando piano comunale di spiaggia.

Con nota n 160874 del 13.05.2020 questo Settore ha trasmesso la relazione istruttoria con richiesta di integrazioni.

Con nota n.25292 del 21.05.2020, acquisita agli dipartimentali al prot. gen. SIAR n.172770 del 25.05.2020, il Comune in indirizzo ha comunicato che "... la procedura è stata momentaneamente sospesa al fine di dare seguito alla verifica di assoggettabilità a VAS, avviata con nota prot. 2172 del 29/04/2020".

Con nota n.1976 del 29.03.2022, acquisita agli dipartimentali al prot. gen. n.160648 del 01.04.2022, il Comune in indirizzo ha comunicato l'aggiornamento di alcune tavole progettuali del P.C.S.

Con nota n. 169486 del 06.04.2022, questo Settore ha sollecitato la trasmissione di documentazione già richiesta.

Con nota n.3061 del 24.05.2022, acquisita agli dipartimentali al prot. gen. n.259894 del 01.06.2022, il

Comune in indirizzo ha richiesto il parere definitivo attestando che il progetto è stato adeguato alle norme di carattere generale e norme tecniche di attuazioni come da richiesta Integrazioni - Protocollo Generale SIAR n. 160874 del 13.05.2020 nelle Norme Tecniche di Attuazione, Tav. 2.6 Integrazioni maggio 2022, artt. 11,19,20,22,23,25,27;

Ciò premesso, dal sito istituzionale del Comune si rileva che il progetto di P.C.S. in esame è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Tav.1.1 Tavola Inquadramento;*
- Tav.1.2 Stralci SID;*
- Tav.1.3 Carta dei vincoli;*
- Tav.1.4.1 Carta Infraccessibilita' Ambito 1;*
- Tav.1.4.2 Carta Infraccessibilita' Ambito 2-3;*
- Tav.1.4.3 Carta Infraccessibilita' Ambito 4;*
- Tav.1.5.1 Attuale Uso Aree Demaniali Ambiti 1-2-3;*
- Tav. 1.5.2 Attuale Uso Aree Demaniali Ambito 4;*
- Tav.1.6 Profili Altimetri Arenile;*
- Tav.2.1 Individuazioni Aree Omogenee;*
- Tav.2.2.1 Zonizzazione Ambito 1-2;*
- Tav.2.2.2 Zonizzazione Ambito 3-4;*
- Tav.2.2.5 Zonizzazione Aree Lungomare;*
- Tav.2.3.0 Schede Tipologiche;*
- Tav.2.3.1 Sovrapposizione Ambiti 1-2;*
- Tav.2.3.2 Sovrapposizione Ambiti 3-4;*
- Tav.2.4 Relazione Generale Revisionata;*
- Tav.2.5 Relazione Paesaggistica;*
- Tav.2.6 Norme Tecniche di Attuazione;*
- Tav. 2.7 Vas Rapporto Preliminare Ambientale;*

Dalla documentazione tecnica si rileva che il progetto di P.C.S. proposto prevede la suddivisione dell'arenile in quattro ambiti omogenei d'intervento:

- Ambito 1 - Zona Nord dal confine con il Comune di Sanginetto località Sparvasile, fino alla località Parise;
- Ambito 2 - Zona centrale da località Parise fino alla punta di Capo Bonifati;
- Ambito 3 - Zona Lungomare: distinta per area arenile e area al di sopra del Lungomare;
- Ambito 4 - Zona Sud - Località Santa Maria.

Ciò rilevato, in esito al procedimento segnato a margine:

Visti:

1. *il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327.*
2. *il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328.*
3. *la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n.17 recante "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" e le ss.mm.ii..*
4. *la Deliberazione del Consiglio Regionale 12 giugno 2007, n.147 di adozione del P.I.R. – Piano di Indirizzo Regionale, ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale n.17/2005.*
5. *il Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (P.S.E.C.), adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.4 del 11 aprile 2016.*

Atteso che il Comune agisce, tra l'altro, in qualità di:

- Amministrazione procedente e Soggetto delegato all'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo, ai sensi della Legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 e, pertanto - mentre il merito della documentazione progettuale è di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici progettisti che redigono, sottoscrivono ed asseverano il progetto - è onere dell'Amministrazione comunale procedente, propedeuticamente alla richiesta di pareri di

competenza di altri soggetti, valutare per il medesimo progetto la ricevibilità (completezza rispetto alle vigenti normative) e la procedibilità (compatibilità generale, coerenza e conformità con la L.R. n.17/2005, con il PIR e con i vigenti Piani Comunali e Sovra-Comunali di pianificazione, con particolare riferimento al Piano Comunale di Spiaggia adottato e relative NTA, in coerenza al PSEC e relative NA ed al PAI e relative NAMS, anche per come previsto dall'art. 24, comma 1, lett. f della LR 19/2002).

- Ente gestore sia degli Strumenti di Pianificazione Comunale di cui alla L.R. 19/2002 (es. Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Temporale, Piani Attuativi Unitari – tra cui il Piano Comunale di Spiaggia, etc.) e sia degli Strumenti di Pianificazione Sovra-Comunali, nel proprio territorio di competenza, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai vigenti Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (N.A.M.S.) e Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC) e relative Norme di Attuazione (N.A.);

Preso atto:

- della documentazione progettuale trasmessa che è di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici progettisti che redigono, sottoscrivono ed asseverano il progetto;
- che l'Amministrazione comunale precedente ha ratificato e validato il medesimo progetto, avendone valutato le condizioni di ricevibilità e di procedibilità, e avendo trasmesso la Relazione istruttoria allegata alla nota n.3060 del 24.05.2022, firmata dal Responsabile del Procedimento, da cui, tra l'altro, risulta espressamente attestato che:
 - *CHE l'area interessata presenta la destinazione urbanistica: "AMBITO DI RISPETTO DEL DEMANIO MARITTIMO" relativamente al Piano Strutturale Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2018, pubblicato sul BURC n.43 del 19/04/2018, in virtù della Legge Regionale n. 21/2010 e s.m.i. (art. 101 del REU);*
 - *CHE la predetta zona è sottoposta ai vincoli paesaggistici ed ambientali di cui alla ex legge n.1497/1939, ora sostituita dal D.lgs. n. 42/2004;*
 - *CHE sull'area interessata al progetto non esistono vincoli inibitori di cui all'art. 159, comma 5 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004;*
 - *CHE le opere, così come previste, sono compatibili con le disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria approvato con delibera Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001 e s.m.i.;*
 - *CHE le opere sono compatibili con le vigenti misure minime di salvaguardia alla luce dell'avvenuta adozione del QTRP con Decreto del Consiglio Regionale della Calabria n. 300 del 22/04/2013, ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale n.19/2002;*
 - *CHE l'area interessata non risulta iscritta nel catasto dei incendi ai sensi della legge 353/2000 e smi;*
 - *CHE nell'area interessata è servita dalla rete idrica e fognaria, servizi di igiene ambientale, viabilità, con capacità sufficienti;*
 - *CHE nel contesto dell'intervento non sono presenti "aree naturali protette" ovvero:*
 1. *le aree protette iscritte al 5° Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP), comprensive dei Parchi Nazionali, delle Aree Naturali Marine Protette, delle Riserve Naturali Marine, delle Riserve Naturali Statali, dei Parchi e Riserve Naturali Regionali;*
 2. *la Rete Natura 2000, costituita ai sensi della Direttiva "Habitat" dai Siti di Importanza Comunitari (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli";*
 3. *le Important Bird Areas (IBA);*
 4. *le aree Ramsar, aree umide di importanza internazionale.*
 - *CHE le opere previste saranno realizzate con strutture amovibili con carattere di facile rimozione;*
 - *CHE sulle aree in concessione saranno previsti gli accessi al mare, i servizi minimi ed i wc per disabili ed il rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;*
 - *CHE sarà garantito il rispetto degli "Standard sui servizi" come da art. 7 del PIR;*
 - *CHE sarà garantito il rispetto dei "Materiali e tecnologie" come da art. 8 del PIR;*
- che il Comune precedente, in relazione alla classificazione e valenza turistica delle aree demaniali, secondo le disposizioni normative dettate dalla D.G.R. n.365 del 25.06.2007, ed in ossequio alla disposizione del Dirigente del Settore Demanio regionale p.t. n.4747 del 23.06.2008, per le quali nel

P.C.S. (rif. artt. 12 e 13 della L.R. 17/05) dovrà essere obbligatoriamente contenuta l'identificazione delle aree omogenee e non riferite a singoli lotti o singole concessioni (ad alta valenza turistica - cat.A e/o a normale valenza turistica - cat. B), pena la non approvazione dello stesso, ha prescritto l'assegnazione della **categoria B a normale valenza turistica** su tutto il litorale del territorio comunale.

Per quanto sopra esposto, si esprime **parere favorevole**, per gli aspetti di specifica competenza, ai soli fini della disponibilità dell'area demaniale marittima, fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati e altri vincoli di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

Disposizioni di carattere generale:

- sia stralciata ogni previsione del P.C.S. proposto non conforme allo strumento urbanistico generale attualmente vigente;
- la redazione del P.C.S. sia effettuata in conformità alle disposizioni contenute nelle Linee Guida di cui all'allegato n.4 del Tomo 4 del Q.T.R.P., approvato con D.C.R. n.134/2016, indirizzate alle Amministrazioni dei Comuni costieri ed alle quali, nel predisporre il Piano Comunale di Spiaggia, devono attenersi;
- sia definita la procedura relativa alla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. prevista dal D.Lgs n.152/2006 e dal Regolamento Regionale n.3/2008 e ss.mm.ii.. In adempimento alla Circolare n.155807 del 12.05.2016 di questo Settore, si specifica che “... *la mancata applicazione di tale procedura comporta l'illegittimità del Piano stesso, ai sensi dell'art.6, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.*”;
- tutte le opere previste sul Demanio Marittimo dello Stato siano esclusivamente realizzate con strutture amovibili ed aventi carattere di facile rimozione, per come prescritto all'art.9 del Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (P.S.E.C.) adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.4 del 11 aprile 2016;
- siano rispettate le disposizioni dettate dall'art.9 co.5bis della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale e non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo;
- sia attuato un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari delle strutture realizzate sul Demanio Marittimo dello Stato, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti, a norma dell'art.9, comma 7, delle N.T.A. del P.S.E.C.;

Norme tecniche di Attuazione :

- sia eliminato il comma 22 dell'art.11, che prevede la creazione di dune di sabbia a protezione delle strutture dalle mareggiate durante il periodo invernale, poiché non è consentita alcuna alterazione dei profili dunali naturali delle spiagge (rif. art.11 comma 3 del QTRP – art.9 comma 5 delle norme tecniche del P.S.E.C.). Si riporta, inoltre, la disciplina generale degli interventi con annualità prevista dall'art.9 della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii.,
“... *le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013.*
Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a

procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.

Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.”.

Nel merito, pertanto, si prescrive la verifica dell'esistenza delle “condizioni ambientali” minime di sicurezza delle strutture già autorizzate con concessione annuale.

- al fine di prevedere una progressiva riqualificazione delle attività turistico-ricreative regolarmente autorizzate, nonché per favorire il rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale, si ritiene opportuno che lo smaltimento delle acque reflue degli stabilimenti balneari avvenga esclusivamente mediante il collegamento alla rete fognaria comunale.
- eliminare l'art.21 poiché, com'è noto, la pratica del “rinnovo” delle concessioni, così come ogni riferimento alla legge n.145/2018, risulta superato dai pronunciamenti dagli Organi della Giustizia Amministrativa. (rif. *Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n.18/2021*).

Elaborati grafici :

- sia sempre garantita la condizione normativa della distanza minima di 50 mt, prevista dall'art.12, comma 1, lettera c, VII linea, della L.R. n.17/2005 relativamente a tutte le aree “libere” intese come quelle aree che, oggi, non risultano assentite mediante concessione demaniale marittima. In aggiunta, si fa presente che con propria Circolare prot.n.418 del 09.07.2009 il Dirigente del Settore n.1 p.t. di questo Dipartimento ha disposto la verifica di tale distanza minima “... *anche dopo l'eventuale massimo ampliamento previsto*”. **Per le cc.dd.mm. esistenti il soddisfacimento della medesima disposizione dovrà essere garantito al momento della loro scadenza.**
- sia predisposta una tavola conclusiva e riassuntiva del P.C.S. che rappresenti le cc.dd.mm. esistenti e previste, redatta tenendo conto delle prescrizioni comunicate da tutti gli Enti con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel parere di compatibilità geomorfologica rilasciato dalla Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. – Servizio “Vigilanza e Controllo OO.PP. Norme Sismiche e Protezione Civile” di Cosenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della Legge 02.02.1974 n.64 e dell'art.89 del D.P.R. 06.06.2001 n.380;

Il presente progetto resta subordinato alle condizioni dettate dall'art.65 c.2 della L.R. n.19/2002 e ss.mm.ii.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente parere si rimanda alle disposizioni normative dettate dalla L.R. 21 dicembre 2005 n.17, e ss.mm.ii., ed al Piano di Indirizzo Regionale.

Si ribadisce, infine, che questo Settore ritiene fondamentale evidenziare la necessità, per il P.C.S. in esame, dell'acquisizione dei pareri espressi da tutti gli Organi competenti agli interessi pubblici coinvolti nel medesimo procedimento (Soprintendenza BB.CC., Provincia - Settore Ufficio del Piano, Provincia – Settore Protezione Civile e Difesa del Suolo, Amm.ne Marittima, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, ABR, ...).

Tanto si trasmette per formare parte integrante e sostanziale del verbale della Conferenza dei Servizi di cui si attende copia integrale.

All'Amministrazione Marittima tanto si intende segnalare, ai fini delle funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione.

IL RESPONSABILE U.D.P. N.1.2
ing. Antonio DROISE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
avv. Elvira COSTANTINO